

Repertorio N. _____ Raccolta N. _____

Contratto di appalto pubblico per l'intervento "RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DI AREE VERDI, AREE NATURALI, FORESTE, OASI FAUNISTICHE REGIONALI –
CONTRASTO ALLE ISOLE DI CALORE - PINETA DI CASTEL VOLTURNO, OASI DEI
VARICONI E OASI DI SOGLITELLE” – Programmazione III° fase

CUP: B51G25000230006 CIG:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in
_____, alla Via _____, ove richiesto innanzi a me dott. _____
_____, Notaio in _____, con studio ivi alla Via _____ N. _____, iscritto
presso il Collegio Notarile di _____,
sono presenti:

da una parte:

- a. il dottor _____, nato a _____ il _____, in qualità di presidente e
legale rappresentante pro-tempore del "ENTE RISERVE NATURALI REGIONALI FOCE
VOLTURNO COSTA DI LICOLA E LAGO DI FALCIANO ", domiciliato per la carica presso la
sede legale dello stesso, in Castel Volturno alla via N. Macchiavelli numero 44, Codice Fiscale e Partita
IVA numero 03151660614, pec: enterisvoltornolicolafalciano@pcert.postecert.it, tale nominato con
D.G.R.C. numero 633 del 18 settembre 2025 e munito dei poteri di firma di cui al presente atto in virtù
di legge e di statuto;
- in seguito denominato "Ente"

Da questo momento le dichiarazioni rese ed effettuate dall'Ente si intendono fatte dal rappresentante
legale.

dall'altra parte:

- 1) **la Società/Impresa/Appaltatore, di seguito per brevità denominato “OPERATORE
ECONOMICO”, cf. n.** *(indicare il codice fiscale riportato sulla visura camerale
Telemaco)* di seguito denominata *(Società, Impresa individuale, ecc; att!! una volta denominata in un certo modo la
controparte contrattuale occorre mantenere la stessa denominazione per l'intero contratto)* nella persona del
dott./sig. *(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita)*, legale rappresentante *(indicare con precisione
anche la carica societaria risultante dalla visura camerale Telemaco)* della *(Società/Impresa)*, domiciliato per la
carica presso la sede legale della *(Società/Impresa)* avente
sede in *(indicare la località la provincia, la via e il n. civico della Società/Impresa
risultante dalla visura camerale Telemaco)*, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri

che gli derivano dallo statuto sociale, così come risultante dal certificato della CCIAA di ... del ...

(costituzione di un raggruppamento)

il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (inserire denominazione RTI) - di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo e mandataria la Società..... C.F....., nella persona del sig./dott./ing./avv., nato a il domiciliato per la carica presso la sede legale in alla via n. ..., nella sua qualità di procuratore, giusta procura del (rep. n. racc. n....) conferita per atto pubblico / scrittura privata autenticata nelle firme dal Dott/dott.ssa, iscritto/a presso il Collegio notarile di

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico/ scrittura privata autenticata il (rep. n.... racc. n.....) dal dott....., notaio iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di

(Se l'atto di costituzione prevede procura e va allegato)

In conformità a quanto previsto dall'art. 22 del d. lgs. 82/2005, l'atto di costituzione del raggruppamento è conservato in originale cartaceo agli atti dell'Ufficio III AA.GG, Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp” e viene allegato al presente contratto in copia conforme in formato digitale.

(Se la procura è prodotta in digitale)

Il suddetto atto di costituzione del raggruppamento è allegato al presente contratto in formato digitale

Il RTI è costituito dalle seguenti società:

la Società (mandataria), avente sede legale in alla via n ;

la Società (mandante), avente sede legale in alla via n ;

la Società (mandante), avente sede legale in alla via n.

Verificata dalla Direzione Generale Ufficio Speciale “Grandi Opere”, la regolarità della visura camerale del ____/____/____ (documento T – _____) tramite il sistema tematico Telemaco, da cui risulta che la società _____, è iscritta alla Camera di Commercio Industria AOperatore economicogianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di _____ nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal ____/____/____ al n. _____ e al R.E.A. n. _____;

Verificato dalla Direzione Generale la seguente richiesta di informative antimafia, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia per la società _____

Si dispone che la stipula del contratto è subordinata, alla costante non sussistenza nei confronti della Società _____, di alcuno dei divieti posti dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii. Qualora la prefettura competente rilasci informativa antimafia interdittiva si dovrà procedere immediatamente all'annullamento del contratto.

Verificata dall'Ufficio Speciale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato per la società _____ con prot. n. _____ con scadenza il ____/____/____, da cui risulta che la società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE.

Verificato che il Dirigente dell'UOD ha attestato, con nota n. _____ del ____/____/____ che per il presente contratto sussistono i rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/05/2008 e ss.mm.ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a € _____, e dunque, è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) per l'area di intervento, che allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a) con Delibera di Giunta Regionale (di seguito per brevità DGR) n. 510 del 28/07/2025 la Giunta Regionale ha avviato il programma di "Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, foreste, oasi faunistiche regionali – contrasto alle isole di calore - Pineta di Castel Volturno, Oasi dei Variconi e Oasi di Soglitelle" – Programmazione III fase da realizzarsi a regia regionale o con l'individuazione dell'Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno quale soggetto beneficiario;"
- b) le procedure di gara, relative agli interventi di cui alla DGR 510/2025, sono state realizzate mediante l'inserimento della clausola sociale, per la collocazione nel mondo del lavoro dei lavoratori svantaggiati come previsto dalla L.R.n.14 del 26 maggio 2016 art.14 e 42, provenienti nello specifico dal bacino occupazionale ex Jacorossi limitatamente a quelli attualmente impegnati nelle attività di cantiere per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR n.277 del 16/05/2023;
- c) in coerenza con la programmazione 2014/2020, la strategia d'intervento delineata dalla Regione Campania per la programmazione 2021/2027 mira a ridurre il livello di esposizione al rischio idrogeologico connesso al clima e alla geomorfologia dei luoghi, migliorandone la resilienza e privilegiando, laddove possibile, soluzioni nature - based;
- d) la Regione Campania con la DGR n.510 del 28/07/2025 ha programmato di finanziare, in continuità con gli interventi di riqualificazione di cui alla DGR 277/2023, a valere sull'Obiettivo specifico RSO2.4 - Azione 2.4.3 "Promuovere un'impostazione sistemica e precauzionale migliorando la resilienza attraverso interventi mirati a ridurre il livello di esposizione ai rischi connessi al clima" e sull'Obiettivo specifico RSO 2.7 Azione 2.7.1 "Sviluppare il sistema delle infrastrutture verdi in ambito urbano e extra-urbano e rafforzare il sistema delle aree protette per la tutela della biodiversità, degli habitat e delle specie

protette” del PO FESR Campania 2021/2027, la “Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, foreste, oasi faunistiche regionali – contrasto alle isole di calore - Pineta di Castel Volturno, Oasi dei Variconi e Oasi di Soglitelle” – Programmazione III FASE” per un importo complessivo pari a 12 milioni di euro nel biennio 2026 – 2027;

- e) con la suddetta DGR 510/2025 si demanda alla DG Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche giovanili le attività tecnico - amministrative necessarie per l’inserimento nelle procedure di gara relative agli interventi di “Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, foreste, oasi faunistiche regionali – contrasto alle isole di calore - Pineta di Castel Volturno, Oasi dei Variconi e Oasi di Soglitelle” – programmazione III Fase di una clausola specifica per l’utilizzo nel mondo del lavoro dei lavoratori svantaggiati come previsto dalla L.R.n.14 del 26 maggio 2016 art.14 e 42, provenienti nello specifico dal bacino occupazionale ex Jacorossi limitatamente a quelli attualmente impegnati nelle attività di cantiere per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR n.277 del 16/05/2023;
- f) in data 24.10.2025 è stato sottoscritto ACCORDO STIPULATO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI ART.15 L.241/1990, art.23 D.Lgs.33/2013 e dell'art. 23-bis, c. 7, D. Lgs. n. 165/2001 - PR CAMPANIA FESR 2021/2027 in relazione all’intervento di “Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, foreste, oasi faunistiche regionali – contrasto alle isole di calore - Pineta di Castel Volturno, Oasi dei Variconi e Oasi di Soglitelle” – Programmazione III fase tra la REGIONE CAMPANIA per il tramite dell’Uffici Speciale Opere Pubbliche e Interventi Strategici codice 303.00.00, della Direzione Generale lavoro e formazione professionale, codice 206.00.00, dell’Ufficio Speciale Appalti – Centrale di committenza regionale codice 302.00.00, nelle persone dei Direttori Generali, l’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno Costa di Licola e Lago di Falciano nella persona del Presidente , il COMUNE DI CASTEL VOLTURNO nella persona del Sindaco e il COMUNE DI VILLA LITERNO nella persona del sindaco acquisito in atti al REP.n. 880/2025 in data 29/10/2025.
- g) Con Decreto Dirigenziale n.41 del 30/10/2025 dell’Ufficio Speciale Grandi Opere e interventi Strategici è stato ammesso a finanziamento per l’importo di 12 Mln l’intervento di “Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, foreste, oasi faunistiche regionali – contrasto alle isole di calore - Pineta di Castel Volturno, Oasi dei Variconi e Oasi di Soglitelle” – Programmazione III fase individuando quale soggetto beneficiario l’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno, Costa di Licola e Lago di Falciano.
- h) Con Decreto Presidenziale n. 02 del 30 ottobre 2025, l’Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno, Costa di Licola e Lago di Falciano ha approvato, ai sensi dell’art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, il progetto unico di servizi e il relativo Quadro tecnico-economico dell’intervento. Ai sensi dell’art. 17 del medesimo decreto legislativo, l’Ente ha altresì adottato la decisione a contrarre, disponendo di

procedere all'individuazione dell'operatore economico mediante gara europea in modalità telematica, da espletarsi secondo la procedura aperta di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023. La procedura è finalizzata all'affidamento dei servizi forestali di manutenzione straordinaria relativi all'intervento denominato "Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, foreste, oasi faunistiche regionali – Contrasto alle isole di calore – Pineta di Castel Volturno, Oasi dei Variconi e Oasi di Soglitelle" – Programmazione III fase. La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023. Con il medesimo provvedimento è stato demandato all'Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale (UOD 302.00.00) l'avvio della procedura di gara, in conformità alle specifiche tecniche contenute negli allegati al presente decreto, nonché l'adozione di tutti gli adempimenti necessari per assicurare la pubblicità e la trasparenza degli atti di gara relativi alla procedura in oggetto.

- i) con Decreto Dirigenziale (di seguito per brevità D.D.) n. ____ del ____/____/____ dell' Ufficio Appalti - Centrale di Committenza Regionale" è stata indetta una Procedura Aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs.36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei servizi forestali di manutenzione straordinaria dell'intervento "PR Campania FESR 2021-2027 – "
- j) con D.D. n. ____ del ____/____/____, dell' Ufficio Appalti - Centrale di Committenza Regionale" è stata nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Commissione Giudicatrice, composta da n. 3 membri, di comprovata esperienza nello specifico settore cui si riferisce l'Appalto;
- k) con D.D. n. ____ del ____/____/____, dell'Ufficio Appalti – Centrale di Committenza Regionale", ad esito delle offerte pervenute, è stata disposta l'aggiudicazione con dichiarazione di efficacia ad esito dei controlli ex artt.94, 95 e 98 della procedura di gara di cui sopra:
 - € _____ (_____), oltre IVA;
- l) con Decreto Dirigenziale n. ____ del ____/____/____ è stata disposta, l'aggiudicazione della gara in oggetto, in via definitiva, ai sensi dell'art. 17 comma 5 e del D.lgs n. 36/2023, all'operatore economico _____, per un importo di € _____, risultato primo classificato nella graduatoria definitiva di cui al precisato verbale della commissione, che ha offerto un ribasso economico del _____% atteso l'esito positivo della verifica dei requisiti ex art. 17 del D.Lgs. 36/2023, giusta attestazione del RUP;
- m) con nota prot. n. ____ del ____/____/2026 si disponeva, ai sensi del comma 8 dell'art.17 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la consegna anticipata dell'esecuzione del servizio in favore dell'operatore economico;
- n) il ____/____/____, si è proceduto alla consegna del servizio in via d'urgenza sotto riserva di legge in favore dell'operatore economico;

o) con DD n. ____ del _____ si è proceduto a:

- approvare il Piano operativo esecutivo dell'intervento denominato "Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, foreste, oasi faunistiche regionali – Contrasto alle isole di calore Pineta di Castel Volturno, Oasi dei Variconi e Oasi di Soglitelle" – Programmazione III fase
- approvare il cronoprogramma di spesa relativo;

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione:

- (a) elaborati progettuali redatti per ogni singola Foresta compreso nell'intervento;
- (b) Capitolato generale e Capitolato Tecnico Prestazionale di gara con gli allegati allo stesso;
- (c) l'offerta tecnica dell'operatore economico;
- (d) il Piano Operativo, redatto in conformità al Capitolato generale;
- (e) la Relazione illustrativa dell'intervento, come da offerta tecnica presentata;
- (f) il Documento di sintesi delle migliorie, come da offerta tecnica presentata;

Tale documentazione, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso l'ENTE, non è allegata al presente contratto, ma ne costituisce parte integrante e sostanziale, ad esclusione del Capitolato Generale al presente contratto.

Art. 2 – Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto dal d. lgs 31 marzo 2023 n. 36, dalla Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3, dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione, dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative italiane e comunitarie in materia di contratti di diritto privato. Ed altresì:

- a) dalle clausole contenute nello stesso contratto, che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra il Committente e l'Appaltatore;
- b) dal Capitolato generale e Capitolato tecnico prestazionale di gara, approvati con DD n. ____ del ____/____/____, dell'Ufficio Speciale;
- c) dall'offerta tecnica presentata dall'operatore economico in sede di gara, unitamente alla documentazione allegata alla stessa;
- d) dal Piano Operativo in cui sono elencate e descritte i servizi forestali che l'Appaltatore ha presentato unitamente al cronoprogramma, approvato con D.D. _____;

- e) dal D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii, “Norme in materia ambientale”;
- f) dal D.M. (Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare) del 13/12/2013 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per l’acquisto di Ammendanti – aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1) e forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio – aggiornamento 2013 (Allegato 2);
- g) dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania, recepito con DGR n. 3202 del 15/10/2007;
- h) dal D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale;
- i) dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
- j) dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in Legge 217 del 17/12/2010;
- k) dal D.Lgs n.36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici”, integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024;
- l) dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, il regolamento Ue 2016/679 (GDPR), Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- m) dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- n) dalle vigenti disposizioni regionali in tema di utilizzo della fonte di finanziamento, che cofinanziano l’Appalto, oggetto del presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di aver esaminato con la massima cura e attenzione i contenuti dello stesso nonché tutti gli atti e documenti che regolano l'appalto, anche se non materialmente allegati, di accettare ed osservare la disciplina ivi contenuta, tenuto conto delle prestazioni oggetto dell'affidamento, delle particolarità di quest'ultimo, di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sull'esecuzione del medesimo e tutti gli oneri connessi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del presente contratto.

Art. 3 – Consenso e oggetto del contratto

L'Ente affida all'operatore economico che accetta, senza riserva alcuna, l'esecuzione dei servizi forestali dell'intervento " Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, foreste, oasi faunistiche regionali – Contrasto alle isole di calore – Pineta di Castel Volturno, Oasi dei Variconi e Oasi di Soglitelle” – Programmazione III fase

L'operatore economico si obbliga, in particolare, secondo i termini, le modalità e le quantità definiti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, come recepiti ed esplicitati nell'offerta tecnica presentata in sede presentazione dell'offerta, costituita dal Piano Operativo, dalla Relazione illustrativa e dal documento di sintesi delle migliorie.

L'Appalto consiste nello svolgimento delle seguenti attività:

- realizzazione di azioni di neo-piantumazione, sistemazione idraulico forestale, sistemazione idraulico agraria e ripristino per l'utilizzo ai fini sociali, ricreativi e didattici delle aree con i seguenti interventi:
 - Ricostituzione boschiva, tutela degli investimenti effettuati con interventi di cure di allevamento straordinarie a tutela della neo-foresta e della neo area dunale (ha 140);
 - Estensione dell'intervento di risanamento e piantumazione ZSC IT8010020 sulla restante pineta circa (ha 25);
 - Recupero con attività di protezione dell'Oasi dei Variconi IT 8010018 circa (ha 59), area oggetto ancora di atti vandalici e di atti di frode;
 - Recupero e riqualificazione dell'Oasi di Soglitelle circa (ha 103), con delimitazione confini, risanamento da rifiuti piantumazione lungo i confini di essenze protettive autoctone.

L'operatore economico si obbliga all'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto nella piena osservanza delle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, nonché nel pieno rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica, con particolare riferimento a quanto indicato nel Piano Operativo in cui sono elencate e descritte le forniture, i servizi forestali che l'operatore economico ha presentato unitamente al cronoprogramma in sede di offerta e successivamente concertato con l'Ente.

Art. 4 – Descrizione e finalità del Servizio. Luogo di esecuzione del Servizio

L'appalto che l'operatore economico si obbliga a realizzare consiste nella realizzazione dei servizi di manutenzione straordinaria forestale, sistemazione idraulico - agraria della Pineta di Castel Volturno, Oasi dei Variconi e Oasi di Soglitelle.

I servizi che la Società (o R.T.I. o altro) si obbliga a eseguire sono finalizzati alla valorizzazione complessiva del sistema di aree verdi e forestali, attraverso una strategia d'interventi che garantisca il raggiungimento e il mantenimento di elevati standard di valorizzazione, conservazione e fruibilità.

Art. 5 – Decorrenza e durata del Servizio

Le prestazioni oggetto del presente contratto avranno la durata di 730 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del _____, data in cui è stato sottoscritto il Verbale di consegna anticipata del servizio.

Il suddetto termine ultimo di consegna del servizio costituisce termine essenziale di cui all'art. 1457 del c.c., la cui mancata ottemperanza è condizione per l'Ente per procedere alla risoluzione del contratto, salvo patto

di esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, dandone notizia tempestiva all'Appaltatore entro tre giorni.

Le attività ed i servizi saranno realizzati secondo le scadenze descritte nel piano operativo esecutivo e dal relativo cronoprogramma approvato con DD n_____del _____.

L'Ente si riserva, inoltre, ai sensi dell'art. 120 comma 9, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Ente, infine, si riserva ai sensi dell'art. 120, comma 11, di prorogare la durata del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Per l'attivazione delle opzioni precedentemente indicate, l'Amministrazione verificherà il permanere dei requisiti generali e speciali, ex art. 94, 95 e 98 del Codice.

L'Ente esercita tale facoltà comunicandola all'operatore economico mediante comunicazione di posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario. Nel caso di mancato esercizio della facoltà suddetta, la società non potrà far valere qualsivoglia pretesa indennitaria nei confronti dell'Ente.

Art. 6 – Obbligazioni ed esecuzione del contratto

L'operatore economico si obbliga ad eseguire le attività previste dal presente contratto nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti atte a garantire, in ossequio al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la completa sicurezza durante l'esecuzione dell'attività per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose;
- b) rispettare il Regolamento regionale 21 febbraio 2020, n.2 e Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 (Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale), secondo le specifiche riportate al punto 5 del Capitolato Generale;
- c) rispettare tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico e Prestazionale e nell'offerta tecnica presentata e nel Piano Operativo Esecutivo, concertato con l'Ente;
- d) farsi carico di tutte le spese inerenti all'acquisto di tutti i prodotti di consumo quali semi, terriccio, concimi, insetticidi, fungicidi, nonché tutte le attrezzature e i materiali necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto;

- e) farsi carico, altresì, della raccolta, trasporto e smaltimento, nel pieno rispetto della normativa di riferimento, di ogni materiale risultante dalle lavorazioni delle aree verdi, nonché la pulizia dei luoghi oggetto degli interventi previsti nel presente contratto;
- f) farsi carico dell'ottenimento di tutte autorizzazioni, nulla osta e altro necessario per la realizzazione degli interventi.

Art. 7 – Gruppo di lavoro

L'Operatore Economico si obbliga ad utilizzare il gruppo di lavoro dichiarato nell'offerta tecnica. L'eventuale sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro dell'operatore economico, ad eccezione del personale assunto con la clausola specifica, è subordinata, anche nei casi di forza maggiore, al formale assenso da parte dell'Ente da esprimersi con provvedimento del procedimento a seguito di specifica e motivata richiesta, e previo l'esame di idonea documentazione presentata da parte della società.

La documentazione di cui al precedente capoverso dovrà comprovare il possesso, da parte dei nuovi componenti del gruppo di lavoro proposti in sostituzione, di requisiti almeno equivalenti a quelli in possesso dei corrispondenti componenti del gruppo di lavoro originari, con la precisazione dei rispettivi nominativi e delle referenze.

Art. 8 – Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività

L'Ente si riserva la facoltà di disporre, in ogni tempo e a sua discrezione, ispezione e controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto.

Nel caso in cui il Direttore di Esecuzione Contrattuale (DEC) eccepisce all'Operatore economico la mancata esecuzione di un servizio forestale o di una fornitura oggetto del contratto, ovvero l'avvenuta esecuzione non conforme rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara, oppure nel Piano Operativo allegato all'offerta, concordato successivamente con l'Ente, ne dà comunicazione all'operatore economico mediante constatazione scritta trasmessa a mezzo posta elettronica all'Operatore economico. All'Operatore economico saranno concessi 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, per trasmettere, con le stesse modalità, le proprie controdeduzioni. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, il DEC invierà all'operatore economico ordine di servizio perentorio con l'indicazione di un tempo limite entro il quale eseguire le attività omesse.

Nel caso di mancata ottemperanza al suddetto ordine di servizio si procederà secondo le indicazioni di cui al successivo art. 11.

Art. 9 – Corrispettivi e pagamenti

Il corrispettivo del servizio di cui al presente contratto è fissato in € _____
(_____/_____), comprensivo degli oneri aziendali della sicurezza, oltre IVA, come da

provvedimento di aggiudicazione con efficacia DD n. _____ del ____/____/____, dell'Ufficio Speciale, con il quale l'Operatore economico si intende compensato di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il pagamento delle somme di cui sopra, secondo la tempistica di seguito indicata, sarà effettuato dall'Ente mediante accredito sul c.c. bancario e/o postale indicato per iscritto dalla Società, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La quota contrattuale destinata agli oneri stipendiali per il personale assunto con la clausola sociale sarà erogata all'appaltatore posticipatamente sotto forma di canone di servizio, su base mensile e con la presentazione della documentazione relativa ai dipendenti (Contratti di lavoro, Cedolini Paga con relativi bonifici, Uniemens/Posagri, F.24 Contributi assistenziali e assicurativi, ecc.) e sarà proporzionato alle effettive giornate lavorative prestate dai lavoratori assunti.

La quota contrattuale sarà erogata, secondo le indicazioni fornite al primo capoverso di questo paragrafo, secondo quanto di seguito indicato:

- a) Anticipazione contrattuale netta pari al 20% relativa alla sola voce dei Servizi forestali di manutenzione straordinaria specifici a seguito della stipula del Contratto d'appalto e per singola annualità; Tale anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Sulle successive liquidazioni saranno effettuate le seguenti riduzioni di una quota del 20% dell'importo netto oggetto di liquidazione, quale recupero parziale dell'anticipazione già erogata alla sottoscrizione del Contratto;
- b) n. 4 Stati di avanzamento trimestrali per i servizi forestali di manutenzione straordinaria generali per ogni singola annualità del valore del servizio forestale generale al netto dell'importo liquidato a canone di servizio, a seguito di presentazione della rendicontazione ed approvazione della stessa da parte del committente;
- c) Stato di avanzamento servizi forestali di manutenzione straordinaria specifici al raggiungimento di almeno il 25% del valore dei servizi specifici per ogni singola annualità a seguito di presentazione della rendicontazione ed approvazione della stessa da parte del committente;
- d) Saldo finale unitamente alla documentazione amministrativa e contabile attestante la chiusura delle attività, nonché la presentazione del certificato di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le attività contrattuali.

L'Ente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica: (a) dell'avvenuta regolare esecuzione dei servizi forestali e delle forniture, come certificate dal DEC (per la Fase esecutiva), ad eccezione dell'anticipazione; (b) della documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DURC);

Il termine entro cui saranno liquidate le prestazioni decorre dalla data di accettazione ed acquisizione al protocollo dell'Ente della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto in relazione alle vigenti procedure in tema di rendicontazione di progetti a valere sulla fonte finanziaria di riferimento FESR 21/27.

La quota contrattuale destinata agli oneri stipendiali, per il personale inserito con la clausola specifica, sarà erogata alla Società posticipatamente sotto forma di canone, su base mensile.

La liquidazione delle fatture è subordinata all'apposizione del visto di regolarità del RUP, che attesta la completezza della documentazione presentata dalla Società.

Art. 10 – Clausola Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, è prevista la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Al verificarsi di detti eventi il corrispettivo sarà adeguato secondo gli indici, anche disaggregati, di cui all'art. 60 c. 3 lettera b) del D.Lgs. 36/2023.

Art. 11 – Garanzia definitiva

L'Ente dà atto che la Società (o RTI o altro) ha prestato un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dall'art. 106, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del n , stipulata con(Agenzia di.....) per un importo pari a Euro....., (.....) corrispondente al % del corrispettivo fissato dal contratto stesso.

La garanzia fideiussoria viene rilasciata da... [specificare il soggetto di cui all'articolo 106, comma 3, e le modalità di rilascio previste dal secondo periodo dello stesso comma.] La garanzia contiene la espressa la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.”.

Così come prescritto al comma 12 dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, la garanzia fideiussoria presentata è conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La garanzia fideiussoria prevede, altresì, la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito.

È stato designato dal garante per i rapporti con la stazione appaltante il dott./sig. (*inserire*

i dati anagrafici)

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla società anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

L'Ente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso, la Società è tenuta a reintegrare la garanzia di cui l'Ente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Ente stesso, tramite PEC. In caso d'inadempimento a tale obbligo l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della fornitura, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Detta polizza fideiussoria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell'Amministrazione prot. n....

Art. 12 – Polizza assicurativa

Ai sensi del comma 10 dell' art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, l'esecutore del servizio, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a costituire e consegnare all'Ente, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della fornitura, per un importo corrispondente all'importo contrattualizzato. Detta polizza dovrà assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa

deve avere decorrenza dalla _____ e cessa alla data del certificato di regolare esecuzione. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Detta polizza assicurativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché ad esso non materialmente allegata, viene conservata agli atti dell'Amministrazione prot. n. ...

Art. 13 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b. modifiche dettate dalla necessità di lavori supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c. la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d. la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
- e. ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f. violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g. decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione.

L'Ente potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da comunicarsi alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;

- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dall'art. 11 del presente Contratto
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere la Società;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 24 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari ai principi sanciti nel Protocollo di legalità della Regione Campania e nel Codice di comportamento della Regione Campania;
- j) **(eventuale)** mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
- m) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;
- n) frode nell'esecuzione del Contratto;
- o) mancato rispetto degli obblighi previsti dal GDPR 679/2006 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione;
- p) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl 90/2014 convertito in legge 114 del 2014".
- q) inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 16 del presente Contratto.

Resta convenuto che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti dell'Ente, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il

verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata *(se sono state previste più ipotesi di inadempimento la clausola deve essere espressa nel seguente modo: "a seguito del verificarsi e dell'accertamento amministrativo di una delle ipotesi in questo contemplate")*.

L'Ente ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento nel caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'art.16 del Capitolato generale.

In caso di risoluzione, l'Ente ha il diritto di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Ente il diritto di affidare a terzi i lavori, o la parte rimanente di questi, in danno della Società/Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, la Società si impegna, sin d'ora, a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023.

Altresì, le parti sono consapevoli che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto di cui al successivo art. 12 le disposizioni degli art. 122 e 123 del d. lgs. n. 36/2023, le pertinenti disposizioni del d. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., del codice civile e all'articolo 16 del capitolato d'appalto – parte generale - richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 14 – Recesso

L'Ente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione alla Società - a mezzo PEC - con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

La Società avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II 14 al Codice, è rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitorie e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese a qualunque titolo.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore

generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Ente ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 15 - Obblighi a carico dell'appaltatore in caso di risoluzione e/o recesso

Ai sensi dell'art. 122, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14, nei casi di recesso, l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 16 – Ritardi nelle prestazioni - Penali

Ai sensi dell'art. 126 c. 1 del d.lgs. 36/2023, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

L'operatore economico si obbliga a pagare le penali nei casi in cui vengano ravvisate non conformità, ovvero: (a) mancata o ritardata esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento; (b) imperfetta esecuzione delle medesime e/o delle prescrizioni contenute nel complesso della documentazione di gara, dell'offerta tecnica presentata in sede di invito alla presentazione dell'offerta e del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui al precedente punto (a), saranno comminate le seguenti penali, pari a:

0,2 per mille dell'ammontare, al netto di IVA, dell'importo dovuto su base trimestrale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo e fino al limite di 8 (otto giorni);

0,5 per mille dell'ammontare, al netto di IVA, dell'importo dovuto su base trimestrale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo e fino al limite di ulteriori 8 (otto giorni);

all'1 per mille dell'ammontare al netto di IVA dell'importo dovuto su base trimestrale per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo successivo al sedicesimo giorno naturale e consecutivo dalla scadenza fissata

dal Committente nell'ordine di servizio.

Ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto, trascorsi infruttuosamente 90 (novanta) giorni dalla data di contestazione scritta, il Committente provvederà all'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto ed incamererà la fideiussione definitiva. Le penali saranno applicate dall'Ente in caso di omissioni, inadempienze o mancata prestazione riscontrate nell'espletamento del servizio e degli interventi.

Nelle ipotesi di cui al punto (b) si applicano le penali di seguito indicate:

0,1 per mille dell'ammontare, al netto di IVA, dell'importo di aggiudicazione della gara, nel caso di esecuzione con squadre difformi da quanto previsto nel Capitolato Generale, nel Capitolato Tecnico Prestazionale di gara e nell'offerta tecnica;

0,1 per mille dell'ammontare, al netto di IVA, dell'importo di aggiudicazione della gara, nel caso di mancata osservanza degli obblighi per la sicurezza (tale penale è prevista per ogni singola inosservanza);

0,1 per mille dell'ammontare, al netto di IVA, dell'importo di aggiudicazione della gara, nel caso di mancata osservanza delle norme ambientali (tale penale è prevista per ogni singola inosservanza);

0,1 per mille dell'ammontare, al netto dell'IVA, dell'importo dovuto su base trimestrale per un massimo di 8 violazioni a trimestre nel caso in cui venga accertata dal DEC oppure dal DL l'esecuzione delle lavorazioni non conforme rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale, nell'Offerta Tecnica presentata per la partecipazione alla gara o nel Contratto. Tale penale sale all'uno per mille dell'ammontare, al netto dell'IVA, dell'importo contrattuale per ciascuna violazione successiva all'ottava che si riscontri in un medesimo trimestre. L'applicazione delle penali avverrà previa contestazione scritta da parte del RUP alla Società, che provvederà al rilevamento e all'applicazione delle penali entro il termine di 30 giorni dal verificarsi del ritardo o dell'inadempienza;

L'operatore economico dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione;

Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio dell'Ente, saranno applicate alla Società le penali come sopra indicate;

Le penali non pregiudicano il risarcimento del maggior danno subito dall'Ente.

Art. 17 – Clausola di manleva

La Società (o altro) si obbliga a sollevare e tenere indenne l'Ente da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Ente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore si obbliga a mantenere attiva la polizza di responsabilità civile n. _____ stipulata con _____ in data _____ per tutta la durata dell'appalto.

Art. 18 – Obblighi sociali e tutela dei lavoratori dipendenti

La Società (o altro) si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale [o] quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché agli obblighi derivanti da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. Le parti danno atto che il CCNL indicato negli atti di gara, applicabile al personale dipendente impiegato nel presente appalto è **CCNL per i dipendenti addetti alle attività di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria” CODICE CNEL: A181 e il contratto integrativo regionale della CAMPANIA (C.I.R.L.) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria 2022-2025**. L'impresa dichiara e si obbliga ad applicare al proprio personale dipendente il CCNL suddetto che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Con la partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico ha assunto l'obbligo di rispettare la Clausola sociale finalizzata a favorire la collocazione nel mondo del lavoro lavoratori svantaggiati come previsto dalla L.R.n.14 del 26 maggio 2016 art.14 e 42, provenienti nello specifico dal bacino occupazionale ex Jacorossi limitatamente a quelli attualmente impegnati nelle attività di cantiere per la realizzazione degli interventi di cui alla DGR n.277 del 16/05/2023 nel numero indicato nella tabella di cui al punto 4 del Capitolato Generale, nonché in quello eventualmente incrementato in sede di offerta migliorativa.

Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l'Ente si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.

ART. 19 - Vigilanza e controllo

L'Ente, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Dirigente dell'UOD/ Direttore Generale/ Responsabile del Procedimento e verrà esercitata.....

ART. 20 – Cessione del contratto, disciplina del subappalto e cessione dei crediti

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, e fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

La prevalente esecuzione del contratto, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, è riservata all'affidatario.

Sono subappaltabili soltanto i servizi forestali di manutenzione straordinaria specifici di cui alla voce A2 del QTE (Tabella 2) per una quota non superiore al 30% dell'importo previsto.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti della Società inadempiente.

(se del caso)

La Società (o altro soggetto) in sede di partecipazione alla gara ha dichiarato di voler ricorrere all'istituto del subappalto come di seguito riportato:

.....

Resta fermo che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora a sostituire, previa autorizzazione della stazione appaltante, ex art. 119, co. 10, del D.lgs. 36/2023, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui gli articoli da 94 a 98 del Codice dei Contratti Pubblici. Il contraente si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto con il subappaltatore la clausola relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2020.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte della Società, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità all'Ente è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro trenta giorni dalla notifica della cessione.

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Ente si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

Art. 21 - Proprietà degli elaborati

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali, ivi compresi documenti preparatori, generati dalla Società nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Ente, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

L'Ente potrà introdurre agli elaborati consegnati dalla Società tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto alla Società medesima e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 22 – Piani di sicurezza (D. Lgs 81/2008) e Codice di comportamento

Fermo restando tutte le disposizioni in materia contemplate dalla normativa vigente, l'appaltatore, che assume con la sottoscrizione del presente contratto ogni correlata responsabilità, è tenuto all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'appaltatore ha redatto e consegnato (o redigerà e consegnerà prima della consegna/inizio delle Forniture) all'Ente e al Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva il Piano Operativo di Sicurezza attinente le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle Forniture, con particolare riferimento alle attività di consegna ed installazione.

L'appaltatore può presentare proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento senza che esse diano luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza costituiscono parte integrante del contratto d'appalto. Le gravi e ripetute violazioni degli stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiscono causa di risoluzione.

La Società/ATI si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti

o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Ente o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612/2024, pubblicata sul B.U.R.C. n. 83 del 02.12.2024.

La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte dell'Ente, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 23 - Pratiche tecnico-amministrative

L'appaltatore dichiara di assumere a proprio carico l'onere per lo svolgimento di ogni e qualsiasi procedura relativa alle interrelazioni con altri Enti ed Amministrazioni nonché l'onere per l'acquisizione di permessi, autorizzazioni, concessioni ed, in genere, pratiche relative ad interferenze con strade, acquedotti, linee elettriche, telefoniche, ecc., ivi compresi eventuali canoni, il tutto fino alla verifica di conformità definitiva ed ancora, gli oneri per deviazioni stradali, spostamento di fili, tralicci, condutture e similari. L'appaltatore, pertanto, è responsabile di tali adempimenti e non potrà avanzare nei confronti dell'Ente alcuna azione di rivalsa per oneri, ritardi od omissione comunque verificatosi.

L'appaltatore, nell'espletamento di tutte le pratiche relative, dovrà tenere preventivamente e contestualmente informato Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed attenersi alle direttive che, eventualmente, al riguardo saranno impartite.

Qualunque ritardo nell'acquisizione o nello svolgimento di dette attività non consentirà all'appaltatore stesso di chiedere sospensioni delle Forniture.

L'appaltatore, sotto la sua responsabilità, dovrà osservare per tutta la durata delle Forniture ogni eventuale prescrizione inerente gli atti di sottomissione e di concessione, nonché tutte le disposizioni eventualmente impartite dalle competenti Autorità in relazione alle Forniture oggetto del presente contratto.

Art. 24 – Obblighi di riservatezza

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i documenti, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con l'Ente e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto stesso.

L'operatore economico potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società a gare e appalti.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

L'operatore economico dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito per brevità

GDPR), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

L'operatore economico prende atto che l'Ente tratta i dati forniti dalla Società stessa ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Ente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del contratto la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. L'operatore economico si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Ente per le finalità sopra descritte.

L'operatore economico si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei dati personali perviste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dall'Ente; l'operatore economico, si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole dell'Ente in materia di sicurezza e di privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al Trattamento. L'operatore economico prende atto che l'Ente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo, l'Ente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Ente.

Art. 26 – Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale dell'operatore economico è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto dell'Ente (titolare del trattamento) le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice della Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra l'Ente e l'operatore economico.

Art. 27 - Clausola anti pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'operatore economico dichiara:

- a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'operatore economico e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'Ente;
- b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'Ente, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'operatore economico che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Ente di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 28 – Controversie

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove l'Ente ha sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, codice di procedura civile, ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro giudice.

Art. 29 – Obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 30 – Obblighi di tracciabilità finanziaria

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di risoluzione di diritto del contratto stipulato.

L'operatore economico ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone autorizzate ad operare su di esso.

L'operatore economico si obbliga a comunicare alla stazione appaltante ogni variazione dei dati trasmessi, entro il termine di 10 giorni dalla variazione.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura – Ufficio

territoriale del Governo della Provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore – subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 31 – Codice del comportamento

L'operatore economico si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 612 del 14.11.2024 pubblicata sul B.U.R.C. n.83 del 02/12/2024. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 32 – Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

I rapporti contrattuali fra l'Ente e la Società saranno gestiti dal RUP Sig. Vittorio Fusco, e per l'operatore economico dal legale rappresentante dott. _____, nato a _____ (___) il ___/___/_____ CF _____

Il DEC per l'Ente è il dott. _____, nominato con DD n. ____ del ___/___/____; per l'operatore economico il direttore tecnico è l'arch. _____ C.F.: _____.

Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di 7 (sette) giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 33 - Comunicazioni tra le parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra l'Ente e ATI/SOCIETA' si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

- 1) per l'Ente:
- 2) ATI/SOCIETA':

Art. 34 - Imposte e spese contrattuali

Sono a carico della Società o dell'ATI/RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, (verificare se la controparte rientra tra i soggetti esentati dalle spese) nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico dell'Ente.